



Piazzetta Ceschi, 1 - 38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel. 0461 755555 - fax 0461 755592
P. IVA 02189180223 - C.F. 90014590229
www.comunitavalsuganaetesino.it
comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it

BILANCIO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2022

ALLEGATO 02

**Relazione sulla gestione consolidata
e nota integrativa al Bilancio Consolidato
(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.lgs n. 118/2011)**



Sommario

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2022	2
Definizione e finalità	2
Normativa di riferimento	2
Individuazione del perimetro di consolidamento.....	8
Breve descrizione dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento	10
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa	10
Trentino Digitale Spa.....	12
Trentino Riscossioni Spa	12
Operazioni preliminari al consolidamento.....	13
a) Metodo di consolidamento.....	13
b) Invio direttive agli enti del Gruppo “Bilancio Consolidato”.....	13
Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2022	15
Stato patrimoniale attivo	15
Stato patrimoniale passivo	17
Conto economico	18
Pubblicazione bilanci.....	19
Comunità Valsugana e Tesino:.....	19
Trentino Riscossioni:	19
Trentino Digitale:	19
Consorzio dei Comuni Trentini:.....	19
Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo	20
Eliminazione delle operazioni infragruppo	20
Le elisioni patrimoniali	23
Altre informazioni rilevanti	26

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2022

Definizione e finalità

Il Bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico, patrimoniale e finanziario del “gruppo amministrazione pubblica”, attraverso un’opportuna eliminazione dei rapporti che hanno prodotto effetti soltanto all’interno del gruppo, al fine di rappresentare le transazioni effettuate con soggetti esterni al gruppo stesso. Il bilancio consolidato è predisposto dall’ente capogruppo, che ne deve coordinare l’attività.

La finalità del bilancio consolidato è quindi quella di “rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate”.

Il bilancio consolidato è quindi lo strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo inteso come un’unica entità economica distinta dalle singole società e/o enti componenti il gruppo, che assolve a funzioni essenziali di informazione, sia interna che esterna, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati degli enti e/o società componenti il gruppo né da una loro semplice aggregazione.

In quest’ottica si deve tener conto della natura pubblica del Gruppo Amministrazione pubblica per quanto riguarda l’individuazione dell’area di consolidamento e dei criteri di valutazione ritenuti più idonei ai fini del conseguimento dell’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare, il bilancio consolidato deve consentire di:

- a) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che persegono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
- b) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
- c) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

Normativa di riferimento

Negli ultimi anni gli enti locali hanno cercato di soddisfare i bisogni dei cittadini e degli utenti utilizzano tutti i modelli organizzativi e gestionali disponibili: aziende speciali, istituzioni, società, ecc. .

Il legislatore ha più volte, e con diverse norme, manifestato la volontà di rendere sempre più trasparenti e verificabili, anche da parte dei cittadini, le gestioni dell’ente locale inteso come gruppo composto dall’ente locale stesso e dai suoi enti strumentali ed operativi esterni.

Si pensi ai primi tre commi dell’art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 61, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.”

Si pensi altresì all'art. 11, comma 6, lettera j), del D.Lgs. n. 118/2011:

“6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: ...

1 Il riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 attiene alle disposizioni del testo unico prima delle modifiche di cui all'art. 74, comma 1, numero 19), del D.Lgs. n. 126/2014. Deve dunque ritenersi vigente il 2° comma dell'art. 147-quater del D.Lgs. n. 267/2000, tralasciando il mero riferimento normativo all'art. 170, comma 6, del testo unico stesso.

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;...omissis...;”

Ancora, si considerino i commi da 550 a 555 dell'art. 1 della legge n. 147/2013:

“550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ...omissis...”

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultatosi intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti

l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017:

- a) ...omissis...;*
- b) ...omissis...*

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550 a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguiendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza. Per i servizi pubblici locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.196, utilizzando le informazioni disponibili presso le Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. ...omissis...

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Inoltre, si consideri l'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112/2008:

“Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera”.

Infine, si legga l'ultimo periodo dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90/2014:

“Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5quinquies del presente articolo”.

La normativa di riferimento per l'elaborazione, l'esame e l'approvazione del bilancio consolidato degli enti locali con i bilanci dei propri organismi ed enti strumentali e delle società controllate e partecipate è dettata dal legislatore principalmente nelle seguenti disposizioni:

- ✓ art. 151, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000:

“8. Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

- ✓ art. 233-bis del D.Lgs. n. 267/2000:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

3. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017”.

- ✓ art. 147-quater, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

- ✓ gli articoli da 11-bis a 11-quinquies del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

articolo 11-bis

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;*
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.*

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione.”

articolo 11-ter

“1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;*
- b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore,*

nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole.

I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.

2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.

3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:

a) – r) ...omissis...

articolo 11-quater

“1. Si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.”

articolo 11-quinquies

“1. Per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quidata.

2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.”

- ✓ l'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, attinente ai principi contabili generali e applicati;
- ✓ i principi generali o postulati (allegato n. 1 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✓ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✓ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), che nel corso degli anni ha subito sostanziali modifiche ed integrazioni.

In particolare nel corso del 2017 è stato approvato il D.M. 11 agosto 2017 che ha inciso in maniera sostanziale sul principio contabile applicato n. 4/4 relativo al bilancio consolidato, ampliando e chiarendo numerosi aspetti, tra i quali:

- ridefinizione dei criteri per la determinazione del gruppo pubblica amministrazione e del gruppo bilancio consolidato, con particolare riferimento alle fondazioni ed alle società partecipate, modificando il concetto di influenza dominante e del concetto di irrilevanza al fine di escludere soggetti del primo gruppo dal secondo gruppo;
- indicazione della necessità di riclassificazione da parte delle società degli schemi di bilancio privatistici di cui al D.Lgs. 130/2015 in conformità a quelli armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con la precisazione che la conformità della documentazione trasmessa alla società capogruppo costituisce una responsabilità dell'entità da consolidare.;
- maggiore specificazione delle operazioni preliminari in merito alla riconciliazione dei saldi contabili e le rettifiche di consolidamento per le operazioni infra – gruppo.

Il principio contabile definisce le regole operative, tecniche e contabili che devono essere seguite per redigere il bilancio consolidato.

Ad opera del D.M. 29/08/2018 prima e del D.M. 01/09/2021 successivamente, è stata aggiunta ed integrata un'appendice tecnica, comprendente alcuni esempi, non esaustivi, relativi alla redazione del bilancio consolidato con il metodo integrale ed il metodo proporzionale.

- ✓ lo schema di bilancio consolidato (allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011).

A livello di Provincia Autonoma di Trento la Legge regionale 3 maggio 2018, n.2 “Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige” all’art. 189, “*Controllo sulle società partecipate non quotate*”, comma 4 prevede che i risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate siano rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto in base alle modalità previste dalla normativa in materia.

La Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*” all’art. 49 statuisce poi che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui questa legge costituisce specificazione e integrazione anche in relazione all’ordinamento statutario della Provincia.

Individuazione del perimetro di consolidamento

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

- a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione

Gli enti, redigono un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate.

La Comunità Valsugana e Tesino con decreto del Presidente n. 79 dd. 27.12.2022 ad oggetto *"Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e del perimetro di consolidamento di cui all'art. 11-bis D.Lgs 118/2011 della Comunità Valsugana e Tesino per l'esercizio 2022"* ha approvato due distinti elenchi contenenti:

- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica";
- l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" oggetto di consolidamento, ovvero inclusi nel bilancio consolidato.

Nel primo elenco (Enti componenti il gruppo) sono inclusi:

- gli organismi strumentali (intesi come articolazioni organizzative dell'ente locale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica), fra cui sono comprese le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- gli enti strumentali (intesi come le aziende o gli enti, pubblici o privati controllati dall'ente locale in virtù del possesso della maggioranza dei voti oppure del potere di nomina della maggioranza dei componenti gli organi decisionali oppure di un'influenza dominante); sono considerati enti strumentali anche le aziende e gli enti nei quali l'ente abbia l'obbligo di ripianare i disavanzi per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione, nonché i consorzi fra enti locali di cui all'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e le aziende speciali di cui all'art. 114, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- le società controllate dall'ente locale (ovvero le società nelle quali l'ente locale dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria oppure le società nelle quali l'ente locale esercita una influenza dominante in virtù dei voti di cui dispone o in virtù di un contratto o di una clausola statutaria);
- le società partecipate (intese, ai fini della sperimentazione, come le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione).

Alla luce dei principi enunciati, l'elenco degli enti componenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica" è il seguente (**primo elenco**):

Denominazione Società	Attività	Partecipazione	Rientra nel perimetro di consolidamento Si/No
Trentino riscossioni S.p.a.	Servizi istituzionali, generali e di gestione - società a totale partecipaz. pubblica - società in house	0,2614%	Si
Trentino Digitale S.p.a.	Servizi istituzionali, generali e di gestione - società a totale partecipaz. pubblica - società in house	0,2139%	Si
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	Servizi istituzionali, generali e di gestione - società a totale partecipaz. pubblica - società in house	0,54%	Si
Azienda per il Turismo Valsugana soc. coop.	turismo	1,92%	No
Fondazione "Daziaro – Gaudenzi"	tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali		No

Ricordato che nell'individuazione degli enti da includere nel perimetro di consolidamento esercizi 2019 (deliberazione del Comitato Esecutivo n. 254 dd. 12.12.2019) e 2020 (deliberazione del Commissario n. 28 dd. 24.11.2020) era stato valutato di escludere le società in house in quanto non affidatarie dirette di servizi pubblici locali, e si era quindi dato atto della non necessità di redigere il bilancio consolidato.

Nel corso del 2021 sono pervenute all'Ente i seguenti documenti:

- la circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021 sub prot. C13-0014038-07/12/2021-A con oggetto: "Orientamenti della Corte dei Conti in merito agli enti da includere nel bilancio consolidato di cui all'articolo 11-bis del D.lgs.
- la deliberazione n. 16/SEZAUT/2020/INPR della Sezione delle Autonomie riguardante l'approvazione delle linee guidate per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti territoriali sul bilancio consolidato 2019.

In sede di redazione del decreto del Commissario n. 246 dd. 17.12.2021 ad oggetto *"Individuazione dei componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica - G.A.P." e del perimetro di consolidamento di cui all'art. 11-bis D. Lgs. 118/2011 della Comunità Valsugana e Tesino per l'esercizio 2021"* si è preso atto dei documenti sopra richiamati, ed in particolar modo degli orientamenti della Corte dei Conti, rappresentati nella Circolare del Consorzio dei Comuni dd. 07.12.2021, laddove, nell'Allegato – Estratto orientamenti Corte dei Conti (deliberazione n. 153/2021/PRSE, è precisato che *"l'eventuale esclusione dall'area di consolidamento di tali soggetti (società in house) determinerebbe un effetto distorsivo della*

corretta rappresentazione contabile poiché le società in house, nonostante la formale e distinta personalità giuridica, sono caratterizzate, in concreto, da un rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione, essendo queste equiparabili ad un servizio/ufficio interno, privo di autonomia decisionale (Cons. Stato sentenza n. 2660/2015)" e ancora "..... che se una regione o un ente locale detengono una partecipazione, anche infinitesimale, in una società che abbia i caratteri della società in house...tali soggetti non solo confluiscono nel gruppo amministrazione pubblica ma rientrano anche nel perimetro del consolidamento."

Conseguentemente, a partire dall'esercizio 2021, il **secondo elenco** (Enti oggetto di consolidamento) è stato costruito partendo dal primo elenco ed eliminando:

- gli enti e le società il cui bilancio è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo; sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'ente locale capogruppo, per ciascuno dei seguenti parametri: totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici (ovvero valore della produzione), sono sempre considerati irrilevanti le partecipazioni inferiori al 1%;
- gli enti e le società per i quali è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate.

Sono rimaste incluse le Società in house, per le motivazioni sopra richiamate.

Gli enti e le società che erano state inclusi nell'elenco degli Enti oggetto di consolidamento per l'esercizio 2021 (elenco 2- Allegato B) a seguito delle opportune analisi effettuate ed esposte precedentemente erano quindi le sole Società in house.

Le medesime Società sono state inserite nel perimetro di consolidamento per l'anno 2022, come di seguito specificato:

Denominazione Società	Partecipazione	RILEVANZA
Trentino riscossioni S.p.a	0,2614%	Rilevante in quanto società a totale partecipazione pubblica e società in house
Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	Rilevante in quanto società a totale partecipazione pubblica e società in house
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	Rilevante in quanto società a totale partecipazione pubblica e società in house

Breve descrizione dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento

Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa

Il Consorzio dei Comuni Trentini è una Società Cooperativa costituita il 9 luglio 1996 a seguito dell'unificazione, in sede locale, dell'Associazione provinciale A.N.C.I. e della Delegazione provinciale U.N.C.E.M..

Unificazione realizzata d'intesa con i due Organismi di Rappresentanza dei Comuni a livello nazionale, che hanno riconosciuto statutariamente (art. 32 per l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; art. 24

per l’Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani) il Consorzio dei Comuni Trentini quale loro articolazione istituzionale e funzionale in Provincia di Trento.

Il ruolo e le funzioni del Consorzio dei Comuni Trentini, a partire dall’anno 2006, hanno subito una significativa ed importante integrazione dovuta all’istituzione, con L.P. 15 giugno 2005 n. 7, del Consiglio delle autonomie locali (istituito in attuazione dell’art. 123, quarto comma, della Costituzione e dell’art. 10 della Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3, per assicurare la partecipazione degli Enti locali alle scelte di carattere istituzionale, all’attività legislativa ed amministrativa della Provincia Autonoma di Trento) e più precisamente al coinvolgimento del Consorzio dei Comuni Trentini nella gestione degli aspetti legati all’organizzazione e al funzionamento di tale nuovo Organismo di rappresentanza delle Autonomie Locali Trentine.

Con modifica statutaria, approvata dall’Assemblea dei soci in data 20 dicembre 2017, il Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa è diventato una società in house degli enti pubblici soci. Essi costituiscono la totalità della compagine sociale ed esercitano in forma congiunta il controllo analogo sulla Cooperativa, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e società a partecipazione pubblica.

Il Consorzio dei Comuni Trentini:

- presta ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi, con particolare riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico;
- attua le iniziative e compie le operazioni atte a favorire l’ottimale assetto organizzativo degli enti soci, operando nei rapporti con enti ed istituti sia pubblici che privati, promuovendo, in particolare, opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo;
- promuove la formazione, la qualificazione e l’aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti degli enti soci;
- promuove e gestisce l’organizzazione di corsi-concorsi e corsi abilitanti per la l’accrescimento delle professionalità di soggetti destinati ad operare quali dipendenti degli Enti soci;
- assiste i soci nell’applicazione degli impegni contrattuali per il rispetto dei reciproci obblighi e diritti;
- rappresenta, difende e tutela gli interessi dei soci intrattenendo, allo scopo, opportuni contatti con enti, istituzioni, uffici ed organi di ogni ordine e grado, anche nelle funzioni di articolazione provinciale dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);
- promuove e organizza convegni e manifestazioni di interesse comune;
- esercita tutte le prerogative, compiti e funzioni posti in capo all’organismo maggiormente rappresentativo dei Comuni in provincia di Trento dalla L.P. 15 giugno 2005 n. 7 e ss.mm., istitutiva del Consiglio delle Autonomie locali; assicura a tale ente ogni forma di assistenza, collaborazione e supporto con l’obiettivo di creare le migliori condizioni per la gestione unitaria delle forme di rappresentanza degli Enti locali a livello provinciale;
- promuove occasioni di incontro tra amministratori e dipendenti degli Enti soci anche nell’ambito di attività ricreative, sportive e di intrattenimento; sviluppa quindi ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone, a cominciare dall’attivazione di gemellaggi e scambi internazionali, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni;
- stipula, nell’interesse dei Soci nonché degli Amministratori e dipendenti dei Soci medesimi, accordi, protocolli e convenzioni per la fruizione di servizi e/o l’acquisto di beni;

- attiva ogni ulteriore iniziativa, anche a favore di soggetti terzi rispetto ai soci, per la valorizzazione, in termini generali o particolari, della Società, dei soci, del territorio trentino o dei suoi prodotti;
- promuove e attiva servizi in materia di ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino, sviluppando prodotti ad elevato contenuto innovativo.

La Società offre servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Si occupa di rappresentanza sindacale a favore del personale dipendente dei Comuni e degli enti associati, analizzando i problemi legati all'applicazione dei contratti provinciali di lavoro, e della contrattazione sindacale tramite un proprio rappresentante nell'A.P.R.A.N. (Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale) per la definizione degli strumenti contrattuali di tutto il personale di Comuni e Comunità.

Trentino Digitale Spa

Trentino Digitale S.p.A. nasce dalla fusione tra Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l., a partire dalla consapevolezza che i settori dell'informatica e delle telecomunicazioni richiedono sempre più un approccio unitario.

Grazie all'integrazione tra i servizi digitali e infrastrutture, Trentino Digitale è chiamata a gestire sotto un'unica regia i servizi per il sistema pubblico trentino e le attività di interconnessione del territorio, garantendo supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina grazie a servizi più efficienti ed innovativi.

Trentino Digitale vuole essere lo strumento che abilita la trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina, volta a migliorare il rapporto tra P.A., cittadini e imprese, contribuendo così a promuovere lo sviluppo economico e sociale dell'intero territorio, anche attraverso la gestione e lo sviluppo delle infrastrutture e reti.

Trentino Digitale ha come missione il consolidamento e lo sviluppo di infrastrutture e reti ed eroga servizi digitali per il sistema pubblico trentino con caratteristiche di alta affidabilità, sicurezza e qualità, facendosi parte attiva nell'individuazione di soluzioni innovative e di semplificazione, volte a portare maggiore efficienza ed efficacia nella pubblica amministrazione locale.

Trentino Riscossioni Spa

Trentino Riscossioni Spa è stata costituita il 1° dicembre 2006, ai sensi dell'art. 34 della legge provinciale n.3 del 16 giugno 2006, con l'obiettivo di essere un punto di riferimento, per i cittadini e per gli enti pubblici trentini, in materia di riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Trentino Riscossioni vuole rappresentare un nuovo modo di rapportarsi con i cittadini, evitando, nei limiti del possibile, conflittualità e contenziosi grazie ad un rapporto più diretto e meno vessatorio: non più il cittadino al servizio della Pubblica Amministrazione, ma la Pubblica Amministrazione al servizio del cittadino.

Sono soci di Trentino Riscossioni, oltre alla Provincia Autonoma di Trento, quasi tutti i Comuni trentini, Comunità di Valle, Consorzi ed altri enti pubblici trentini dislocati su tutto il territorio provinciale.

L'attività principale della società è la riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi: riscossione spontanea, attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate di pertinenza del sistema pubblico provinciale a cui si affiancano i servizi di gestione, consulenza ed assistenza sia verso

gli enti soci, sia verso i cittadini contribuenti; altro settore strategico di Trentino Riscossioni è rappresentato dalla gestione completa delle sanzioni Amministrative relative al Codice della Strada.

La mission di Trentino Riscossioni è fornire un servizio completo al territorio, perseguiendo economie di scala mediante la promozione di processi di semplificazione ed armonizzazione dell'attività degli oltre 250 soggetti pubblici trentini e realizzando politiche di equità fiscale a favore della collettività; la società rappresenta quindi uno strumento di sistema a salvaguardia dell'autonomia finanziaria degli enti locali trentini che permette di mantenere le risorse sul territorio e favorirne, di conseguenza, lo sviluppo.

Operazioni preliminari al consolidamento

a) Metodo di consolidamento

La scelta del metodo di consolidamento dipende dalla natura e dal livello di controllo esercitato dalla capogruppo. Il consolidamento contabile prevede la sostituzione del valore di carico delle partecipazioni possedute dalla capogruppo con la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa partecipata da consolidare. Tale operazione può essere effettuata per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti consolidati (cosiddetto metodo integrale) o per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, (cosiddetto metodo proporzionale).

Con il metodo integrale si consolidano le partecipazioni di controllo e si fornisce evidenza della quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico.

Le partecipazioni che non configurano influenza dominante sono invece consolidate con il metodo proporzionale. Quest'ultimo tipo di consolidamento prevede l'aggregazione proporzionale, sulla base della percentuale della partecipazione posseduta, delle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale della partecipata nei conti della capogruppo. Con questo metodo si evidenzia quindi solo la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non occorre quindi evidenziare la quota di pertinenza di terzi.

Viene schematizzata di seguito la situazione degli enti/società da consolidare, andando ad individuare con quale metodo (integrale o proporzionale) procedere poi all'aggregazione dei dati di bilancio:

TRERIS	Trentino Riscossioni S.p.a.	0,2614%	proporzionale
TREDIG	Trentino Digitale S.p.a.	0,2139%	proporzionale
CONTRE	Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	0,54%	proporzionale

b) Invio direttive agli enti del Gruppo "Bilancio Consolidato".

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo aveva provveduto a trasmettere il decreto del Commissario n. 79 dd. 27.12.2022 ed ha provveduto a comunicare alle Società la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive precisavano:

1. le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;

2. entro lo stesso termine dovevano essere trasmessi alla Comunità lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne alla Società;
3. il metodo di consolidamento sarà quello “proporzionale”;
4. i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento dovranno fare riferimento al principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
5. il criterio per la contabilizzazione delle partecipazioni al capitale di componenti del gruppo è quello del patrimonio netto.

Nel rispetto delle istruzioni ricevute i componenti del perimetro di consolidamento hanno trasmesso la documentazione necessaria ai fini della redazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2022.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, c.2, punto 6-bis, del Codice civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria.

Dati consolidati per il gruppo “amministrazione pubblica” della Comunità Valsugana e Tesino

Per quanto attiene ai dati contabili utilizzati per il consolidamento del bilancio, essi si riferiscono:

- ✚ per quanto riguarda la Comunità Valsugana e Tesino, sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico relativi all'esercizio 2022, come approvati con Deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 14 dd. 27.04.2023;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Riscossioni S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato relativi all'esercizio 2022;
- ✚ per quanto attiene alla società Trentino Digitale S.p.a., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico consolidato relativi all'esercizio 2022;
- ✚ per quanto attiene al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., sono stati elaborati lo stato patrimoniale, attivo, passivo e relativo al patrimonio netto, nonché il conto economico relativi all'esercizio 2022.

Modalità di consolidamento per il gruppo “Amministrazione pubblica” 2022 della Comunità

Al fine dell'elaborazione operativa dello schema di bilancio consolidato, la comunità deve attenersi principalmente a due principi contabili:

- ✚ il principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011);
- ✚ il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011).

La comunità capogruppo deve altresì utilizzare lo schema predisposto nell'allegato n. 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

Di seguito viene riportata la nota integrativa al bilancio consolidato chiuso al 31.12.2022.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2022

I criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio della contabilità economico-patrimoniale: la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. Più in dettaglio i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato sono stati i seguenti:

Stato patrimoniale attivo

Immobilizzazioni immateriali: sono state iscritte al costo storico di acquisizione comprensivo di eventuali oneri accessori ed esposte al netto dei relativi ammortamenti.

Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali ad esempio quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Immobilizzazioni materiali: le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d'utilizzo pluriennale e sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore, della residua possibilità di utilizzazione, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per quanto riguarda le società partecipate, si riportano di seguito le tabelle delle percentuali di ammortamento applicate. Si è ritenuto opportuno mantenere inalterati i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, seppure vi siano aliquote differenti. Tale decisione è derivata dalla considerazione che, vista la spiccata differenziazione operativa tra i diversi componenti del gruppo, l'adeguare le aliquote ad un criterio comune a tutti i soggetti interessati avrebbe snaturato le caratteristiche economiche dei singoli, non fornendo quindi uno spaccato economico coerente con la realtà del gruppo. Ad ogni modo, in sede di valutazione le aliquote previste

dalle società partecipate sono state ritenute congrue ai beni ammortizzati e si è ritenuto quindi che il patrimonio di tali soggetti comprenda dei cespiti con un valore adeguato alla loro tipologia.

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

Voci immobilizzazioni materiali	Aliquote %
Fabbricati	3%
Impianti specifici	15%
Attrezzature	15%
Mobili e arredi	12%
Macchine d'ufficio elettroniche	20%

TRENTINO DIGITALE

• fabbricati industriali	2,00%
• costruzioni leggere	10,00%
• impianti elettrici	15,00%
• impianti elettrici ex Trentino Network S.r.l.	10,00%
• impianti telefonici	20,00%
• impianti di sicurezza	30,00%
• impianti condizionamento	15,00%
• impianti termoidraulici	10,00%
• apparecchiature elett. di elaborazione e di trasmissione dati di breve durata	33,33%
• apparecchiature elett. di elaborazione e di trasmissione dati di lunga durata	20,00%
• fibra ottica	5,00%
• accesso wireless	15,00%
• reti cablate	5,00%
• tralicci	2,00%
• impianti fotovoltaici	9,00%
• attrezzature varia e minuta	15,00%
• macchine ordinarie d'ufficio	12,00%
• mobili e arredi	12,00%
• pareti mobili	12,00%
• macchine ufficio elettroniche	20,00%
• apparecchiature fotoriproduzione	20,00%

TRENTINO RISCOSSIONI

- mobili e arredi: 20%
- macchine ufficio elettroniche: 20%
- insegnas: 15%

Rimanenze: la voce patrimoniale “rimanenze” comprende l’insieme di beni mobili e beni di consumo così come risultanti dall’inventario e dalle scritture di magazzino di fine esercizio, iscritti in bilancio al valore di acquisto.

Crediti: Nello Stato Patrimoniale della capogruppo i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

I crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato per quanto riguarda Trentino Riscossioni e Trentino Digitale, mentre per il Consorzio dei Comuni sono stati valutati al presumibile valore di realizzo avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c., mediante stanziamento di un fondo svalutazione crediti per l'adeguamento del valore.

Sono iscritti a bilancio al netto del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità calcolato secondo il principio contabile della contabilità finanziaria; salvo diversa esplicita indicazione, i crediti sono da intendersi esigibili entro l'esercizio successivo.

Disponibilità liquide: sono iscritte a bilancio al loro valore nominale.

Ratei e risconti: sono iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

Stato patrimoniale passivo

Patrimonio netto: Rappresenta la differenza tra le attività e le passività di bilancio e si articola in fondo di dotazione, riserve e risultati economici di esercizio.

Fondi per rischi ed oneri: sono stanziati per coprire oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio, o alla data di formazione del bilancio, non erano determinabili in ammontare preciso.

Trattamento di fine rapporto: Il T.F.R. è calcolato secondo la normativa civilistica in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria ed alla remunerazione.

Debiti: I debiti da finanziamento sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti. I debiti verso fornitori iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I debiti per trasferimenti e contributi e altri debiti sono iscritti al loro valore nominale.

Ratei e risconti: i ratei e risconti, attivi e passivi, sono stati determinati secondo il criterio della competenza temporale dell'esercizio. Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del

principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

Conti d'ordine: l'unica voce presente nel bilancio riguarda gli impegni su esercizi futuri. Per quanto riguarda la parte dell'Ente capofila, rappresentano gli impegni re-imputati di parte capitale.

Conto economico

Costi e ricavi: i costi ed i ricavi sono iscritti in base al criterio della competenza economica e temporale. Relativamente al costo del personale si dettagliano le seguenti voci:

ENTE	NUMERO DIPENDENTI EQUIVALENTI	SPESA DI PERSONALE
Comunità Valsugana e Tesino	62,13	€ 2.894.955
Trentino riscossioni S.p.a.	50,47	€ 2.469.121
Trentino Digitale S.p.a.	294	€ 17.877.268
Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.	30	€ 1.869.520

Proventi ed oneri straordinari: si precisa che la sezione "E" proventi e oneri straordinari è stata ripristinata dai bilanci delle società da consolidare prima di effettuare le operazioni di cancellazione.

Imposte sul reddito: le imposte correnti sono determinate sulla base del reddito fiscalmente imponibile calcolato in conformità alle disposizioni della normativa fiscale vigente;

Risultato economico: Rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autorizzatoria ma anche secondo criteri e logiche privatistiche.

Pubblicazione bilanci

I dati di bilancio sono reperibili ai seguenti link:

Comunità Valsugana e Tesino:

<https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Bilanci/Bilancio-preventivo-e-consuntivo/Bilancio-consuntivo/Rendiconto-del-2022>

Trentino Riscossioni:

http://www.trentinorisessionispa.it/portal/server.pt/community/tributi_e_oneri/1012/sottopagina_tributo/233402?item=09c7dcaf-291b-41ff-9c78-cf7f345741cc

Trentino Digitale:

<https://www.trentinodigitale.it/Societa/Bilancio-2022>

Consorzio dei Comuni Trentini:

<https://www.comunitrentini.it/archivio/Aree-e-Uffici/Amministrazione-e-Controllo-di-Gestione/Dati-di-bilancio/Bilanci>

I dati relativi alle Società partecipate dalla Comunità Valsugana e Tesino sono inoltre reperibili al link
<https://www.comunitavalsuganaetesino.it/Aree-tematiche/Amministrazione-Trasparente/Enti-controllati/Societa-partecipate/Dati-societa-partecipate/Anno-2022>

Rettifiche di pre-consolidamento e partite infragruppo

Il bilancio consolidato deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale - finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici.

Pertanto, devono essere eliminati in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo; infatti, qualora non fossero eliminate tali partite, i saldi consolidati risulterebbero indebitamente accresciuti. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni. Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato "Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei".

La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo "amministrazione pubblica". Si è pertanto provveduto a rettificare i bilanci delle società consolidate prima di procedere alle operazioni di consolidamento vero e proprio.

Eliminazione delle operazioni infragruppo

Ai sensi del punto 4.2 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011), il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che i componenti inclusi nel gruppo "amministrazione pubblica" hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo stesso.

Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che esso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché economica, e le sue variazioni, di un'unica entità composta da una pluralità di soggetti giuridici legati tra loro.

Lo stesso punto 4.2 prescrive pertanto di eliminare in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci tra i soggetti giuridici componenti il gruppo "amministrazione pubblica", perché essi costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo stesso; infatti, qualora tali operazioni infragruppo non fossero correttamente eliminate, i saldi consolidati risulterebbero accresciuti in maniera non corretta.

Quale passaggio preliminare fondamentale, si è provveduto all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale.

La maggior parte degli interventi di rettifica non modificano l'importo del risultato economico e del patrimonio netto in quanto effettuati eliminando per lo stesso importo attività e passività o singoli componenti del conto economico. Altri interventi di rettifica hanno invece effetti sul risultato economico e sul Patrimonio Netto consolidato e riguardano gli utili e le perdite infragruppo non ancora realizzati con terzi.

I principali interventi di rettifica sono costituiti da:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni costituite, come l'eliminazione delle minusvalenze e plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che sono ancora di proprietà del gruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

L'elenco delle operazioni infragruppo che sono state eliminate, costituendo rettifiche all'aggregazione dei dati contabili, è il seguente:

OPERAZIONI DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO CON LE PARTECIPATE		STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE
Ente/Società	% partecip.	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
		RICAVI	RICAVI %	COSTI	COSTI %	CREDITI	CREDITI %	DEBITI	DEBITI %
Trentino Riscossioni	0,2614%	608,96	1,59	-	-	-	-	-	-
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Prestazioni di servizi					
Comunità V. e Tesino	100,0000%		-	1,59	1,59	-	-	-	-
Trentino Riscossioni	0,2614%	1.679,46	4,39	-	-	-	-	-	-
		Altri ricavi e proventi diversi		Oneri diversi di gestione					
Comunità V. e Tesino	100,0000%		-	4,39	4,39	-	-	-	-
Trentino Riscossioni	0,2614%		-			6,12	0,02		-
						crediti vs Clienti ed utenti		debiti verso fornitori	
Comunità V. e Tesino	100,0000%		-			-	-	0,02	0,02
Trentino Digitale SPA	0,2139%	18.005,00	38,51			-	-	66,73	0,17
		Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi		Prestazioni di servizi				debiti verso fornitori	
Comunità Valsugana e Tesino	100,0000%		-	38,51	38,51	-	-	-	-

Relazione sulla gestione e nota integrativa - bilancio consolidato al 31/12/2022
Comunità Valsugana e Tesino

OPERAZIONI DELLA COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO CON LE PARTECIPATE		STORNARE DA							
Ente/Società	% partecip.	RICAVI	RICAVI %	COSTI	COSTI %	CREDITI	CREDITI %	DEBITI	DEBITI %
Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	14.651,12	79,12	-	-	-	-	-	-
Comunità V. e Tesino	100,0000%	-	-	79,12	79,12	-	-	-	-
Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	26,00	0,14	-	-	-	-	-	-
Comunità V. e Tesino	100,0000%	-	-	0,14	0,14	-	-	-	-
Consorzio dei comuni trentini	0,5400%	-	-	727,12	3,93	-	-	-	-
Comunità V. e Tesino	100,0000%	-	-	-	-	-	-	3,93	3,93

Operazioni tra le componenti del gruppo

Si riportano di seguito le rettifiche relative alle operazioni infragruppo tra le sole partecipate, che devono essere fatte sempre proporzionalmente. Non avendo indicazioni precise a livello contabile e di principi, si è scelto la % di partecipazione più bassa che la Comunità ha nelle partecipate.

STORNARE DA		STORNARE DA							
Ente/Società	% partecip.	RICAVI	RICAVI %	COSTI	COSTI %	CREDITI	CREDITI %	DEBITI	DEBITI %
Trentino Riscossioni SPA	0,261400%	-	-	89,00	0,23	-	-	-	-
Consorzio dei comuni trentini	0,54000%	89,00	0,23	-	-	-	-	-	-
Trentino Riscossioni SPA	0,261400%	2,00	0,01	-	-	-	-	-	-
Consorzio dei comuni trentini	0,54000%	-	-	2,00	0,01	-	-	-	-
Trentino Digitale SPA	0,2139%	-	-	187.436,88	400,93	-	-	-	-
Consorzio dei comuni trentini	0,54000%	187.436,88	400,93	-	-	-	-	-	-

Ente/Società	% partecip.	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE	STORNARE
		DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA	DA
Trentino Digitale	0,2139%	147.469,97	315,44			-	-	-	-
Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi									
Consorzio dei comuni trentini	0,54000%		-	147.469,97	315,44	-	-	-	-
Trentino Digitale	0,2139%		-			-	-	80.263,95	171,68
Consorzio dei comuni trentini	0,54000%		-			80.263,95	171,68	-	-
Trentino Digitale	0,2139%		-		75.277,73	161,02		-	-
Consorzio dei comuni trentini	0,54000%		-			-	-	75.277,73 €	161,02

Dalle relazioni sulla gestione e note integrative non risultano operazioni di concessione di prestiti o di ottenimento di finanziamenti da parte della Comunità nei confronti degli organismi partecipati che rientrano nell'area di consolidamento come non risultano acquisti o vendite di cespiti immobiliari o mobiliari infragruppo che possono far emergere eventuali plusvalenze o minusvalenze. In sintesi le operazioni effettuate.

Le elisioni patrimoniali

La differenza di consolidamento emerge ogni qualvolta il valore della partecipazione risultante dal bilancio d'esercizio della capogruppo differisce dal valore della corrispondente frazione di patrimonio netto della consolidata.

Ai fini della redazione del bilancio consolidato occorre in primo luogo procedere alla determinazione della differenza esistente alla data di acquisizione (e quindi del controllo) della partecipata (differenza iniziale) e, quindi, alla differenza determinatasi in periodi successivi, a seguito dei risultati e delle altre variazioni di patrimonio netto della partecipata verificatesi successivamente alla data di acquisto (differenza successiva). E' tuttavia accettabile utilizzare la data in cui l'impresa è inclusa per la volta nel consolidamento ("ultimo bilancio della controllata"). La differenza INIZIALE di consolidamento può essere POSITIVA O NEGATIVA. La differenza iniziale di consolidamento è POSITIVA quando il valore contabile della partecipazione OVVERO IL COSTO NEL BILANCIO D'ESERCIZIO DELLA CONTROLLANTE è SUPERIORE a quello della corrispondente FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO risultante dal bilancio della controllata, alla data di acquisto della partecipazione medesima.

Tale differenza iniziale positiva può essere dovuta:

- ✚ alla sottovalutazione dell'attivo, iscritto al costo storico della controllata e inferiore al valore corrente (p.e. imm.ni immateriali originate dalla controllata come avviamento, marchi, brevetti),
- ✚ al riconoscimento/pagamento di un "premio" per i benefici che deriveranno all'acquirente,
- ✚ all'effettuazione di un cattivo affare, che ha pagato la nuova controllata più del valore reale.

La differenza di consolidamento va innanzitutto imputata agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento, sulla base della stima del valore corrente delle stesse attività e passività.

In genere la differenza è positiva per effetto della sottovalutazione dell'attivo della controllata, dato che la sua contabilità è a costi storici e non riflette:

- ✚ imm.ni imm.li originate dalla società
- ✚ plusvalenze inespresse sulle imm.ni materiali.

Dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, la differenza residua in base alla sua natura va:

- ✚ in caso di maggior valore della partecipata recuperabile tramite redditi futuri attesi, ovvero in caso di avviamento, iscritta in una voce dell'attivo denominata "differenza da consolidamento",
- ✚ se ritengo di aver fatto un cattivo affare o per decisioni non correlabili al suo andamento reddituale atteso (per es. l'acquisto è stato fatto per eliminare una concorrente sul mercato), portata in detrazione della riserva di consolidamento fino a concorrenza della stessa e l'eventuale eccedenza va negli oneri straordinari La differenza iniziale negativa è imputata, ove possibile, alle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile ed alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione (p.e. fondo oneri),
- ✚ la differenza negativa residua (avviamento negativo), in base alla sua natura, va:
 - se riconducibile ad un buon affare, iscritta in una voce del patrimonio netto denominata "riserva di consolidamento"
 - se riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli badwill- iscritta in una voce denominata "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"

Sono state valutate positivamente tutte le seguenti partecipazioni ritenendo, analizzati i bilanci delle società ed enti, di poterle inserire come riserva di consolidamento (riserve da capitale).

In alternativa l'importo poteva essere annoverato sulla voce "fondi di consolidamento per rischi ed oneri futuri", a seconda della valutazione fatta dall'Ente sulla tipologia di tale differenza.

Ritenuto che non sussiste un effettivo rischio di futuri risultati economici negativi, e ritenendo congruo il Patrimonio Netto delle Società Partecipate, l'Ente ha valutato che risulta opportuno destinare la differenza di consolidamento a riserva.

Nel seguente prospetto si riepilogano i valori complessivi:

				PATRIMONIO NETTO 31.12.2022	PATRIMONIO NETTO 31.12.2022 PROPORZIONALE	VALORE PARTECIPAZIONE NEL BILANCIO DEL COMUNE	Riserva di consolidamento	Rettifica voce imprese partecipate	Rettifica Voce Avviamento	RISULTATO DI ESERCIZIO
Consorzio dei comuni trentini soc. Coop	0,54%	soc. partecipata	proporzionale	5.073.983,00	27.399,51	-	23.922,61	-	-	3.476,90
Trentino Digitale SPA	0,2139%	soc. partecipata	proporzionale	42.233.496,00	90.337,45	-	75.322,35	13.759,00	-	1.256,10
Trentino Riscossioni SPA	0,2614%	soc. partecipata	proporzionale	4.502.664,00	11.769,96	-	8.455,51	2.614,00	-	700,45

Nel dettaglio le scritture apportate sono state:

Ente	Tipo	Dare (Importo)	Avere (importo)	Voce economico Patrimoniale
Consorzio dei comuni trentini soc Coop	Eliminazione Valore delle partecipazioni (in avere bilancio ente capogruppo)		23.922,61	S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
		51,59		S.P. Pass.) A II b - Riserve da capitale
		23.871,02		S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
Trentino Riscossioni SPA	Eliminazione Valore delle partecipazioni (in avere bilancio ente capogruppo)		8.455,51	S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
			2.614,00	S.P. Att.) B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti
		2.614,00		S.P. Pass.) A I - Fondo di dotazione
		8.455,51		S.P. Pass.) A II f - Altre riserve disponibili
Trentino Digitale SPA	Eliminazione Valore delle partecipazioni (in avere bilancio ente capogruppo)		75.322,35	S.P. Pass.) A II e - Riserve indisponibili
			13.759,00	S.P. Att.) B IV 1 c - Partecipazioni in altri soggetti
		13.761,64		S.P. Pass.) A I - Fondo di dotazione
		32.841,92		S.P. Pass.) A II b - Riserve da capitale
		40.460,55		S.P. Pass.) A II f - Altre riserve disponibili
		2.017,24		S.P. Pass.) A IV - Risultati economici di esercizi precedenti

Altre informazioni rilevanti

Nel presente paragrafo si riportano i contenuti richiesti dal punto 5 del principio 4/4 allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, laddove non già illustrati nelle pagine precedenti.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La tabella sottostante evidenzia che la Comunità ha sostenuto oneri finanziari per € 0,00, che le partecipate hanno sostenuto oneri finanziari totali per € 1.351,00 relativi a interessi maturati su debiti residui.

	Comunità	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CONSORZIO COMUNI TRENTRINI
Totale proventi finanziari	€ 4.262,13	€ 145.000,00	€ 33.079,00	€ 3.554,00
Totale oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.351,00	€ 0,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

Sono stati ritenuti rilevanti i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione dell'Ente Capogruppo. Le Società partecipate non hanno valorizzato tale voce. Si dettagliano i valori della Comunità:

Proventi straordinari: € 2.125.927,99.-

- Insussistenze del passivo: € 171.751,70.- corrispondenti alla somma delle insussistenze dei residui passivi ed € 1.804.588,60.- per riduzione accantonamenti Altri Fondi;
- Sopravvenienze attive: € 83.289,60.- corrispondenti alla somma delle maggiori entrate determinate con il riaccertamento dei residui e per € 37.530,11.- stralcio dei crediti al 31.12.2022;
- Entrate da rimborsi di imposte dirette: € 28.404,00.- per rimborso credito IRAP commerciale.

Oneri straordinari: € 293.854,51.-

- Trasferimenti in conto capitale: € 65.941,74.- riferibili alla Rete di Riserve del fiume Brenta;
- Sopravvenienze passive: eliminazione residui attivi: € 208.892,48.-;
- Minusvalenze patrimoniali: € 869,40.-;
- Altri Oneri straordinari: € 17.786,91.- (Rimborsi in conto capitale ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso).

AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI

Tutte le Società partecipate non hanno crediti/debiti di durata superiore a cinque anni.

DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI DI IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE

Tutte le Società partecipate non hanno in essere debiti assistiti da garanzie reali.

RATEI E RISCONTI

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

I risconti attivi fanno riferimento a quote di costo pagate nel 2022 ma di competenza dell'esercizio successivo, in prevalenza riconducibili a premi di assicurazione e affitti passivi.

I ratei passivi sono rappresentati dalle quote di costi/oneri che avranno manifestazione finanziaria futura ma che devono, per competenza, essere attribuiti all'esercizio in chiusura.

I contributi agli investimenti che hanno finanziato le immobilizzazioni vengono contabilizzate nei risconti passivi per la quota non di competenza dell'esercizio e ridotte anno per anno, imputando tra i ricavi del conto economico (alla voce proventi da trasferimenti e contributi) una quota pari alla percentuale di ammortamento dei beni patrimoniali alla cui realizzazione hanno contribuito.

Ratei e risconti attivi:	54.246,59
<i>Risconti attivi</i>	54.246,59
Ratei e Risconti passivi:	9.729.309,29
<i>Ratei passivi</i>	246.321,68
<i>Risconti passivi - Contributi agli investimenti</i>	9.482.987,61

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI

Ratei e risconti attivi: <i>Risconti attivi: acquisto di servizi pagati nell'anno ma riferiti in parte alla competenza dell'anno successivo</i>	291.806
Ratei e Risconti passivi: <i>Risconti passivi: contributi PAT in conto esercizio incassati nell'anno ma riferiti in parte ad attività da realizzare nell'anno successivo</i>	113.220

TRENTINO DIGITALE

Ratei e risconti attivi

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
1.073.939	1.518.173	(444.234)

I ratei e i risconti misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. Essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo.

Alla data del 31 dicembre 2022 evidenziamo risconti relativi a canoni di manutenzione software e hardware, canoni passivi relativi ai servizi TLC (manutenzione IRU – costi di interconnessione reti esterne) come temporalmente suddivisi nella tabella seguente.

Il saldo è composto dai seguenti dettagli:

Entro 12 mesi	652.014
Ratei attivi 2023	1.659
Risconti attivi 2023	650.355
Oltre 12 mesi	213.065
Risconti attivi 2024	79.391
Risconti attivi 2025	47.965
Risconti attivi 2026	42.855
Risconti attivi 2027	42.855
Oltre i 5 anni	208.860

Ratei e risconti passivi

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
80.496.247	85.777.343	(5.281.096)
Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.		
Il saldo è composto dai seguenti dettagli:		
Entro 12 mesi		1.241.050
Risconti passivi 2023		1.241.050
Oltre 12 mesi		3.231.200
Risconti passivi 2024		911.727
Risconti passivi 2025		775.097
Risconti passivi 2026		772.193
Risconti passivi 2027		772.183
Oltre i 5 anni		3.358.351
Risconti passivi vari		3.358.351

I risconti sono principalmente relativi alle quote di ricavo dei servizi TLC fatturate agli operatori telefonici realizzati soprattutto in modalità IRU della durata di 15 anni.

Il valore complessivo dei risconti comprende anche:

- risconto relativo al credito di imposta per gli investimenti sui beni strumentali pari a € 244.661;
- risconto relativo al contributo deliberato dalla Provincia autonoma di Trento in relazione agli investimenti inerenti il progetto "Collegamento Borghetto-Avio" pari ad € 175.000;

Descrizione	Valore storico	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027
Valore investimento	200.000	175.000	135.000	95.000	55.000	17.500	0
Contributo in c/es.		22.500	40.000	40.000	40.000	37.500	17.500
Risconti		175.000	135.000	95.000	55.000	17.500	0

- risconto relativo al contributo erogato dalla Provincia autonoma di Trento, in relazione agli investimenti per il progetto Banda larga e Aree Industriali, a copertura parziale degli ammortamenti per gli esercizi successivi al 2022 per € 72.245.984:

Descrizione	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	31/12/2027	Oltre i 5 anni
Valore cespiti Banda Larga	71.911.557	67.079.197	63.290.423	59.795.504	56.644.841	53.523.493	50.452.916
Risconti Banda Larga	67.665.180	63.118.170	59.553.123	56.264.580	53.299.963	50.362.931	47.473.671
Valore cespiti Zone Industriali	5.089.213	4.970.233	4.851.252	4.732.272	4.613.291	4.494.310	4.375.330
Risconti Zone Industriali	4.580.292	4.473.209	4.366.127	4.259.044	4.151.962	4.044.879	3.937.797
TOTALE VALORE CESPITI	77.000.770	72.049.430	68.141.675	64.527.776	61.258.132	58.017.804	54.828.246
TOTALE RISCONTI	72.245.984	67.591.380	63.919.250	60.523.624	57.451.925	54.407.810	51.411.468

TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

I ratei e risconti attivi sono pari a € 8.138 (€ 9.963 nel 2021). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei risconti attivi

Descrizione	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Abbonamenti libri, giornali, riviste	300	313	-13
Assicurazioni	6.833	6.833	0
Software	541	2.817	-2.276
Altri risconti	464	0	464
Risconti attivi	8.138	9.963	-1.825

COMPENSI AMMINISTRATORI E COLLEGIO SINDACALE.

Nell'esercizio 2022, gli amministratori ed i revisori dei Conti del Gruppo hanno percepito i seguenti compensi:

- **Comunità Valsugana e Tesino:** fino al 15.08.2022, il Commissario straordinario ha percepito complessivamente € 19.003,51.- a titolo di indennità di carica, importo comprensivo di rimborso spese. Dal 16.08.022 il Commissario è stato sostituito dall'attuale Presidente, che non percepisce indennità di carica in quanto Sindaco del Comune di Borgo Valsugana. Il Commissario ed il Presidente non ricoprono cariche presso le Società partecipate. Il revisore dei Conti della Comunità Valsugana e Tesino ha percepito complessivamente nel corso del 2022 (per cassa) € 8.294,28.-, compreso rimborso spese.
- **Consorzio dei Comuni Trentini Soc. coop.:** al collegio sindacale € 26.992,00 per indennità, gettoni di presenza alle sedute del CdA e cassa previdenza;
- **Trentino Digitale Spa:** € 129.529,00 agli amministratori (per indennità, gettoni di presenza alle sedute del CdA e cassa previdenza), € 43.375,00 al collegio sindacale per indennità, gettoni di presenza alle sedute del CdA e cassa previdenza), € 25.313,00 alla Società di revisione legale;
- **Trentino Riscossioni Spa:** € 62.160,00 al consiglio di amministrazione; € 26.000,00 al collegio sindacale, € 16.400,00 alla Società di revisione legale.

COMPENSI ORGANI POLITICI

Nel corso dell'esercizio 2022, fino al 15.08.2022, il Commissario straordinario ha percepito complessivamente € 19.003,51.- a titolo di indennità di carica, importo comprensivo di rimborso spese. Dal 16.08.022 il Commissario è stato sostituito dall'attuale Presidente, che non percepisce indennità di carica in quanto Sindaco del Comune di Borgo Valsugana.

Il Commissario ed il Presidente non ricoprono cariche presso le Società partecipate.

PERDITE RIPIANATE NEGLI ULTIMI TRE ANNI

La comunità, negli ultimi tre esercizi, non è intervenuto per ripianare le perdite degli Enti/società incluse nel perimetro di consolidamento.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, così come consolidate.